Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

A. *Lettera dell'Unione*

Gentile signore,

mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo di associazione»), relativi alla modifica di alcuni protocolli di tale accordo.

In esito ai negoziati, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto quanto segue:

Entrambe le parti fanno riferimento alla dichiarazione congiunta dell'Unione europea e del Marocco a seguito della 14ª riunione del Consiglio di associazione, tenutasi il 27 giugno 2019 a Bruxelles, e alle posizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione espresse dalle rispettive autorità nazionali competenti.

L'Unione europea, facendo riferimento alla sua dichiarazione fatta all'atto della firma, ha convenuto con il Regno del Marocco di inserire la seguente dichiarazione congiunta dopo il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione:

«Dichiarazione comune concernente l'applicazione dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("accordo di associazione")

1. I prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall'Unione europea ai prodotti contemplati dall'accordo di associazione.

2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1, anche per quanto riguarda le prove dell'origine ([1]).

3. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione del protocollo n. 4 a tali prodotti.

4. L'Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di consentire l'identificazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 facendo riferimento alla regione di origine nelle prove dell'origine di cui al protocollo n. 4.

5. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, l'Unione europea può concedere alle autorità competenti del Marocco le autorizzazioni necessarie per redigere i certificati di conformità alle norme di commercializzazione dell'Unione europea, conformemente alla legislazione dell'Unione.

6. L'Unione europea e il Regno del Marocco convengono che i prodotti del settore ortofrutticolo contemplati dal presente accordo siano etichettati con l'indicazione del luogo di origine come indicato nei certificati di origine di cui al paragrafo 4.».

L'Unione europea e il Regno del Marocco riaffermano il proprio impegno ad applicare i protocolli in conformità delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

L'inserimento della presente dichiarazione comune si basa sul partenariato privilegiato che lega da lunga data l'Unione europea e il Regno del Marocco, sancito in particolare dallo status avanzato concesso a quest'ultimo, e sull'ambizione condivisa delle parti di approfondire e ampliare il partenariato.

([1]) Le autorità doganali del Regno del Marocco sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 4 per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1.